Interreg Italia-Österreich GPP4Build
European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION

GPP4build
Green Public Procurement for Buildings

Green Public Procurement for Buildings
WP 4.3 - Procedures and Guidelines

Guida al Piano d'Azione Austriaco per gli Appalti Pubblici Sostenibili (naBe) in edilizia

Version: 30/04/2021

KlimaHaus CasaClima®
unibz Freie Universität Bozen Libera Università di Bolzano Università Liedia de Bulsan
FH Salzburg
Università degli Studi di Padova
ITG Innovationsservice für Salzburg
APE Agenzia Per l'Energia del Friuli Venezia Giulia www.ape.fvg.it

Indice

Introduzione al documento 3
Elenco delle abbreviazioni 4
1. Quadro di politica ambientale 5
1.1. Pacchetto Clima ed Energia dell'UE 2020 5
1.2. Quadro dell'UE per la politica climatica ed energetica fino al 2030 5
1.3. Campi d'azione della Strategia a Lungo Termine 2050 – Austria per gli edifici 6
2. Quadro politico del Piano d'Azione naBe 7
3. Il piano d'azione naBe 8
3.1. Obiettivi 8
3.2. Struttura 8
3.3. Obbligo formale 8
3.4. Gruppi di approvvigionamento 9
3.5. Criteri fondamentali nell'ingegneria strutturale 9
3.6. Verifica 13
4. Nozioni di base sul diritto degli appalti pubblici per l'aggiudicazione sostenibile degli appalti 16
4.1. Principi sulla procedura di aggiudicazione 16
4.2. Soglie 17
4.3. Assegnazione generale o assegnazione di lotto 17
4.4. Tipi di procedure 17
4.5. Gara 18
4.6. Descrizione del servizio: funzionale vs costruttiva 18
4.6.1. Descrizione funzionale del servizio 18
4.6.2. Descrizione costruttiva del servizio 18
4.7. Migliore offerta vs offerta più bassa e principio del costo del ciclo di vita 19
4.7.1. Principio dell'offerta più bassa 19
4.7.2. Principio della migliore offerta 19
4.8. Criteri di ammissibilità, criteri di aggiudicazione, criteri di selezione e criteri di valutazione 20
4.9. Uso dei marchi di qualità nella procedura di aggiudicazione 21
5. Bibliografia 23

Introduzione al documento

La presente guida illustra le informazioni più importanti sugli appalti pubblici verdi e il Piano d'Azione Austriaco per gli Appalti Pubblici Sostenibili (Piano d'Azione naBe) e i relativi criteri, che sono specificamente correlati alla costruzione di edifici. Inoltre, viene spiegata l'applicazione della Legge Federale sugli Appalti 2018 (Bundesvergabegesetz 2018 - BVerG 2018) in relazione ai criteri ecologici. Le informazioni sono presentate in modo tale da poter essere utilizzate sia dalle piccole e medie imprese (PMI) che dagli acquirenti pubblici (comuni, città, Länder, ecc.).

In primo luogo, il presente documento intende fornire alle PMI informazioni sulle evidenze che devono fornire per soddisfare i criteri del piano d'azione naBe. In secondo luogo, attraverso questo documento gli appaltanti dovrebbero ricevere una panoramica delle possibilità di integrare i criteri ecologici negli appalti pubblici.

Elenco delle abbreviazioni

ANAC	Agenzia Anticorruzione
WP	Pacchetto di lavoro (Work Package)
APE	Agenzia Energetica Friuli Venezia Giulia
BVerG 2018	Legge federale sugli appalti pubblici 2018
CAM/MEC	Criteri ambientali minimi
CC	Centro di competenza
EPD	Dichiarazione ambientale di prodotto
ETS	Settori di scambio di quote di emissione
FPA	Agenzia Federale per gli Appalti Pubblici, Italia
GPP	Appalti pubblici verdi (GPP)
IPP	Politica integrata dei prodotti
PMI	Piccole e medie imprese
LCC	Costi del ciclo di vita
MoE	Ministero dell'Ambiente, Italia
naBe	Appalti pubblici verdi, Austria
OI3 Index	Eco Indice 3
PoC	Piattaforma di competenza
PP	Appalti pubblici
Dir. 2014/24/EU	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
TCO	Costo totale di proprietà
GHG	Gas serra
OSS/SDG	Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

1. Quadro di politica ambientale

1.1. Pacchetto Clima ed Energia dell'UE 2020

Nel quadro del pacchetto Clima ed Energia dell'Unione Europea, l'Austria, insieme agli altri 27 Stati membri dell'UE, sta contribuendo all'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2013-2020. Questo obiettivo è stato suddiviso tra gli Stati membri nei settori esclusi dal sistema di scambio di quote di emissione (agricoltura, trasporti, edifici, commercio, gestione dei rifiuti, gas fluorurati) mediante decisioni dell'UE nella cosiddetta "condivisione degli sforzi".

Di conseguenza, l'Austria è tenuta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra causate in questi settori del 16% entro il 2020 rispetto al 2005. Questa decisione è stata presa a livello nazionale in Austria attraverso la Legge sulla Protezione del Clima (KSG; BGBl. I n.106/2011).

1.2. Quadro dell'UE per la politica climatica ed energetica fino al 2030

Il quadro di politica climatica ed energetica per il 2030 prosegue il pacchetto clima-energia per il 2020 e mira ad essere in linea con gli obiettivi per il 2050.

Secondo la relazione dell'EEA "Tendenze e proiezioni in Europa 2020" dell'Agenzia Europea dell'Ambiente sono necessarie ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei settori di condivisione degli sforzi in 15 Stati membri, tra cui l'Austria, rispetto all'anno di base 2005. Tra il 2005 e il 2014, in Austria si è osservata una tendenza al ribasso delle emissioni di gas a effetto serra (EEA 2020), ma questa tendenza si è nuovamente invertita negli anni successivi Figura 11) (BMK 2020).

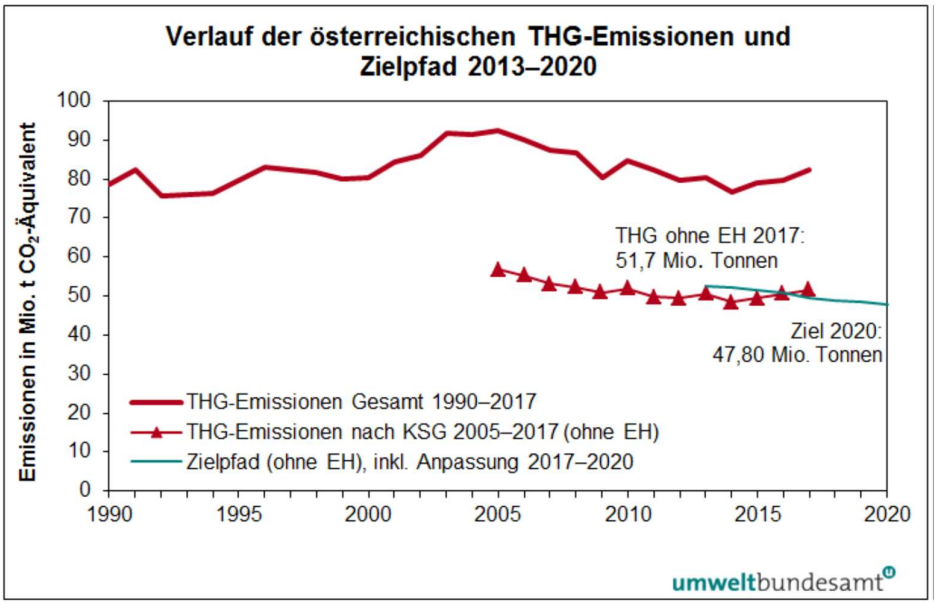

Figura 1: Traiettoria delle emissioni di gas a effetto serra (totale tra il 1990 e il 2017 e target pad (senza prossimità di emissioni) tra il 2013 e il 2020 (BMK 2020)

Nel complesso, l'Unione europea è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del Patto per il Clima e l'Energia 2020 (EEA 2020) . Tuttavia, va sottolineato che nell'ambito della Politica Climatica ed Energetica del 2030 è richiesto, da dopo il 2020, un percorso di riduzione molto più ripido per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo della Politica Climatica ed Energetica per il 2030 è di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 (rispetto al 1990). L'obiettivo per i settori non ETS è una riduzione pari al 30% delle emissioni di gas a effetto serra (per l'UE nel suo complesso). In termini di condivisione dello sforzo, nel regolamento (UE) 2018/842 è stata pertanto fissata per l'Austria una riduzione individuale delle emissioni di gas a effetto serra del 36% rispetto al 2005. La Politica Climatica ed Energetica 2030 è la base per l'obiettivo a lungo termine dell'Unione Europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In questo contesto, l'Austria ha definito la Strategia a Lungo Termine 2050 - Austria in cui vengono formulati campi d'azione per i singoli settori (BMNT 2019) .

1.3. Campi d'azione della Strategia a Lungo Termine 2050 – Austria per gli edifici

Nella Strategia a Lungo Termine 2050 nel settore dell'edilizia sono stati definiti i seguenti campi d'azione che sono destinati a contribuire in modo significativo al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050:

- Focus sulla costruzione di edifici a bassa energia;
- Promozione della ristrutturazione termo-energetica degli edifici esistenti e miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento;
- Eliminazione graduale dei combustibili liquidi fossili;
- Passaggio al gas rinnovabile;
- Ottimizzazione della pianificazione energetica (approvvigionamento energetico rispettoso del clima e produzione di energia);
- Aumentare l'efficienza e l'approvvigionamento attraverso il teleriscaldamento/raffreddamento e il calore di scarto;
- Utilizzo dell'edificio come parte dell'approvvigionamento energetico.

Gli appalti pubblici svolgono inoltre un ruolo centrale nel contesto del Piano d'Azione dell'UE per l'Economia Circolare, pubblicato nel marzo 2020, che permette di stabilire i requisiti per l'impronta di carbonio dei prodotti o per il riciclaggio e quindi permette di plasmare il mercato nelle rispettive catene di approvvigionamento.

2. Quadro politico del Piano d'Azione naBe

Il contesto politico del Piano d'Azione naBe è un'iniziativa della Commissione Europea del 2003, in cui tutti gli Stati membri europei sono stati chiamati a introdurre Piani d'Azione nazionali per incrementare la sostenibilità degli appalti pubblici. Ciò è stato comunicato agli Stati membri europei nella comunicazione COM(2003)302.

In seguito alle richieste della Commissione Europea, l'11 luglio 2007 il governo austriaco ha deciso, nel corso di una risoluzione del Consiglio dei Ministri, di elaborare un piano d'azione austriaco per gli appalti pubblici sostenibili.

A partire dal 2007, le schede di prestazione ambientale con requisiti ecologici per i gruppi di approvvigionamento attrezzature ICT, carta, detergenti, veicoli stradali ed elettricità sono state redatte nel quadro di una *fase pilota per gli appalti pubblici ecologici* da parte del governo federale.

Lo sviluppo di un piano d'azione nazionale per gli appalti pubblici sostenibili è stato avviato nel 2008 e la versione finale è stata pubblicata nel corso della "Presentazione al Consiglio dei ministri del 14 luglio 2010".

Dopo otto anni di utilizzo da parte degli enti pubblici, nel 2018 è stata decisa una revisione del Piano d'Azione naBe. Gli obiettivi dell'aggiornamento riguardano i seguenti punti:

- Aggiornare i criteri in base allo stato dell'arte e al quadro giuridico o ai requisiti di legge;
- Rafforzare l'economia regionale e locale attraverso una maggiore attenzione ai canali di approvvigionamento brevi e ai marchi di qualità;
- Ottimizzazione e, se necessario, combinazione dei criteri in base alle esigenze degli utenti;
- Espansione per includere gruppi di appalti di grande rilevanza per gli appalti pubblici e il raggiungimento di obiettivi nei settori della protezione del clima e dello sviluppo sostenibile.

Con la revisione del Piano d'Azione, oltre all'impegno per un'amministrazione climaticamente neutra, ci si dovrebbe anche concentrare maggiormente sull'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite (ONU). L'obiettivo era una valutazione finale nell'estate 2020 e una nuova pubblicazione nello stesso anno. A causa della pandemia di Covid-19, la pubblicazione è stata posticipata a una data successiva - al momento attuale (aprile 2021), non sono stati ancora pubblicati criteri fondamentali rivisti.

3. Il piano d'azione naBe

A causa dell'attuale revisione del Piano d'Azione e dei criteri fondamentali, le seguenti informazioni si riferiscono a una bozza inedita dei criteri fondamentali. Questa bozza è stata messa a disposizione del presente progetto dal sostegno tecnico e scientifico del Piano d'Azione naBe. Pertanto, a causa dell'attuale stato di bozza, non è possibile garantire l'esatta conformità ai futuri criteri fondamentali pubblicati.

Nella sezione seguente vengono presentati i contenuti più importanti del piano d'azione naBe, seguiti da una panoramica dei criteri fondamentali in base a temi generali e in base alla classificazione nel processo di pianificazione.

3.1. Obiettivi

L'obiettivo primario del piano d'azione naBe è attuare e promuovere un livello minimo di sostenibilità nei prodotti e nei servizi negli appalti pubblici. I criteri e la loro attuazione dovrebbero tenere conto del modello di sostenibilità a tre pilastri (ambientale, sociale ed economica), in modo che un miglioramento di una dimensione non porti a un deterioramento delle altre. Pertanto, il caso più favorevole è quello di ottenere un miglioramento di tutte e tre le dimensioni attraverso un'unica misura, che spesso è molto difficile da attuare nella pratica. Tuttavia, l'attenzione nello sviluppo dei criteri per i singoli gruppi di approvvigionamento si concentra sulla dimensione "ecologia", poiché è qui che esiste la maggiore necessità di azione in relazione al raggiungimento degli obiettivi climatici (BMLFUW 2010).

3.2. Struttura

Il Piano d'Azione naBe è diviso in due parti. La prima parte del Piano può essere intesa come una parte informativa, in cui vengono comunicati il contesto politico, le definizioni e gli obiettivi, nonché le misure per raggiungere gli obiettivi, l'attuazione e l'attuale status quo negli appalti pubblici.

La seconda parte del Piano d'Azione consiste in una guida per l'attuazione degli appalti sostenibili, rivolta direttamente ai responsabili degli appalti. Questa parte elenca anche i criteri fondamentali (chiamati anche specifiche) dei rispettivi gruppi di approvvigionamento.

Nella prima versione completa del Piano d'Azione del 2010 erano disponibili criteri fondamentali per 16 gruppi di appalti, mentre il catalogo aggiornato dei criteri per il 2020 prevede 17 gruppi di appalti in tre categorie.

I criteri o le specifiche fondamentali dei rispettivi gruppi di approvvigionamento sono i criteri di ammissibilità, le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali. Viene fatta una distinzione tra criteri fondamentali obbligatori e facoltativi.

3.3. Obbligo formale

I criteri del Piano d'Azione naBe sono vincolanti per i dipartimenti federali e l'Agenzia Federale per gli appalti (BBG), vale a dire che i ministeri federali sono tenuti a ordinare l'applicazione dei criteri nei rispettivi dipartimenti e nei loro dipartimenti subordinati. I criteri sono quindi vincolanti per gli acquirenti federali; gli Stati federali e gli enti aggiudicatori pubblici subordinati come città e comuni non sono formalmente vincolati ai criteri naBe, ma sono tenuti ad applicarli (MRV 67/32 2010).

3.4. Gruppi di approvvigionamento

Un'innovazione nella parte 2 del Piano d'Azione è la ristrutturazione dei gruppi di approvvigionamento. Di conseguenza, i gruppi di appalti sono suddivisi in tre categorie:

- A: Prodotti ed eventi di consumo
- B: Prodotti a lunga durata o beni strumentali
- C: Lavori di costruzione

I gruppi di appalti per categoria sono indicati nella Tabella 1.

Gruppi di approvvigionamento per categoria			
A	Eventi e prodotti di consumo	B	Prodotti di lunga durata o beni capitali
1	Forniture per ufficio	9	Apparecchi elettronici
2	Eventi/Eventi sostenibili	10	Veicoli, servizi di trasporto, pneumatici, etc.
3	Carta sanitaria	11	Servizi e prodotti di orticultura
4	Carta igienica e carta grafica	12	Apparecchiature IT
5	Lamps	13	Servizi di noleggio tessili
6	Cibo e servizi di catering	14	Mobili
7	Prodotti e servizi di pulizia	15	Tessili
8	Elettricità	C	Lavori di costruzione
		16	Costruzione di edifici
		17	Servizi di ingegneria civile

Tabella 1 Gruppi di approvvigionamento del piano d'azione naBe (secondo la versione di bozza del 2020)

3.5. Criteri fondamentali nell'ingegneria strutturale

I criteri fondamentali per il gruppo di approvvigionamento possono essere classificati da un lato in base alle aree tematiche sovraordinate e dall'altro in base all'assegnazione alle singole fasi del processo di costruzione.

Nell'applicare i criteri fondamentali del Piano d'Azione naBe si dovrebbero prendere in considerazione le seguenti note:

- I criteri fondamentali (definiti *specifiche* nel piano d'azione naBe) contengono tutti i criteri di base dello standard "klimaaktiv Bauen und Sanieren" del 2017 per la nuova costruzione e ristrutturazione;
- Un edificio che soddisfi le specifiche del gruppo di approvvigionamento *Costruzione di edifici* soddisfa quindi i criteri della valutazione in bronzo klimaaktiv;

- Viceversa, questo non è il caso, in quanto alcune delle specifiche naBe vanno oltre i criteri di base dello standard klimaaktiv;
- Le seguenti specifiche, che riguardano l'efficienza energetica, non si applicano agli edifici elencati;
- Le specifiche per i materiali da costruzione a basse emissioni sono armonizzate con i *requisiti di ÖkoKauf Wien,* i requisiti del pacchetto di servizi *Sustainable: Building in the Municipality* e i requisiti *del N:Check (Sustainable Procurement Service Lower Austria)*;
- L'Eco-Edition del software di gara ABK è conforme alle seguenti specifiche per i materiali da costruzione a basso inquinamento;
- Il riciclaggio dei rifiuti da costruzione deve essere previsto in ogni progetto di costruzione in conformità con l'ordinanza sul riciclaggio dei materiali da costruzione e l'ordinanza sui prodotti da costruzione.

I criteri fondamentali del gruppo di appalti per la *Costruzione di edifici* possono essere classificati secondo i seguenti temi principali: efficienza economica, efficienza energetica, efficienza delle risorse, basso inquinamento e criteri facoltativi di aggiudicazione (Tabella 2).

Categoria criteri	Capitolo	Spiegazione
Efficienza economica		
Calcolo dell'efficienza economica (nuovi edifici)	3	Il calcolo dell'efficienza economica garantisce che i costi derivanti durante il ciclo di vita dell'edificio (energia, manutenzione, manutenzione, ecc.) siano presi in considerazione anche in aggiunta ai costi di costruzione
Efficienza energetica		
Efficienza energetica dell'involucro dell'edificio e del sistema di ventilazione	5	Requisiti per la domanda specifica di riscaldamento, la domanda di raffreddamento indotta dall'esterno, la domanda totale specifica di energia primaria e le emissioni specifiche di anidride carbonica per nuovi edifici e ristrutturazioni
Nozioni di base per la gestione degli edifici rilevanti dal punto di sviluppo dal punto di sviluppo	8	Si deve garantire che a) contatori appropriati siano installati come prerequisito per il monitoraggio del consumo energetico in funzione e che b) l'edificio sia a tenuta stagna
Funzionamento dell'edificio dopo il completamento della costruzione	12	Se non c'è un gestore dell'edificio, la messa in servizio dell'edificio deve essere in gara. Si fa riferimento al sistema di contrattazione sul rendimento energetico del governo federale.
Efficienza delle risorse		
Posizione dell'edificio	2	L'edificio dovrebbe essere costruito solo o i nuovi edifici dovrebbero essere utilizzati solo dal settore pubblico in cui esistono già strutture infrastrutturali. Si dovrebbe quindi evitare di costruire su siti verdi.
Concetto per ladecostruzione dell'edificio	4	Nella progettazione dell'edificio si deve elaborato un concetto di decostruzione. In questo caso, è necessario considerare l'eventuale espansione e l'eventuale ri-utilizzo di materiali e componenti da costruzione.
Materiali da costruzione rispettosi dell'ambiente	6	Occorre garantire l'utilizzo di materiali da costruzione rispettosi dell'ambiente (valori limite per l'indice OI3 (ecoindice 3)) che possono essere riciclati (valori limite per l'indicatore di smaltimento EI10)

Impianto di riscaldamento	10	Nessun utilizzo di impianti di riscaldamento dell'olio
Dispositivi per il risparmio idrico	11	Valori limite per le portate massime di cisterne e raccordi
Basso inquinamento		
Gestione dei prodotti e delle sostanze chimiche	9	Assicurarsi che i materiali da costruzione a basso inquinamento siano utilizzati per lavori di finitura interna
Gestione dei cantieri	7	Durante la costruzione, assicurarsi che i rifiuti di costruzione sianominimizzatie che le attrezzature da costruzione utilizzate siano conformi ai limiti di emissione della fase III B.
Criteri facoltativi di aggiudicazione		
Sistema di gestione ambientale	12	Punti aggiuntivi per le aziende con un sistema di gestione ambientale certificato
Materiali da costruzione riciclati	12	Punti aggiuntivi per l'uso di aggregati riciclati
Impianto mobile in cantiere	12	Punti aggiuntivi per la produzione di aggregati riciclati da un impianto mobile direttamente in cantiere
Tonnellate-chilometri	12	Punti aggiuntivi per brevi distanze tra cantiere e sito di produzione del materiale da costruzione

Tabella 2 Classificazione dei criteri fondamentali secondo i principali argomenti (secondo la versione di bozza del 2020)

Come orientamento per i committenti pubblici, di seguito è presentata una classificazione dei criteri fondamentali nel processo di pianificazione e costruzione, così come le persone responsabili per l'attuazione dei rispettivi criteri (Tabella 3).

Sviluppo	Progetto preliminare	Bozza	Gara	Fase di costruzione	Messa in funzione/operazione
Posizione dell'edificio (**Committente Edilizio**)	Calcolo dell'efficienza economica (**Pianificatore specializzato**)	Calcolo dell'efficienza economica (**Pianificatore specializzato**)	Gestione dei cantieri (**Pianificatore**)	Controllo dei cantieri (in particolare gestione dei prodotti e delle sostanze chimiche) (a.o. **Pianificatore specializzato**)	Funzionamento dell'edificio dopo il completamento della costruzione (**Cliente**)
	Informazioni sull'efficienza energetica richiesta dell'involucro dell'edificio (**Committente Edilizio**)	Efficienza energetica dell'involucro dell'edificio (**Pianificatore**)	Nozioni di base per la gestione degli edifici rilevanti dal punto di rischio per l'energia (**Pianificatore**)		
	Informazioni sui materiali da costruzione rispettosi dell'ambiente (**Committente Edilizio**)	Concetto per la decostruzione dell'edificio (**Pianificatore**)	Gestione dei prodotti e delle sostanze chimiche (**Pianificatore specializzato**)		
		Materiali da costruzione e nviron mentalmente compatibili (**Pianificatore**)	Dispositivi di risparmio idrico (Pianificatore)		
			Se applicabile: Comissioning (**Committente Edilizio**)		
			Sistemi di gestione ambientale (**Pianificatore**)		
			Materiali da costruzione riciclati (**Pianificatore**)		
			Impianto mobile in cantiere (**Pianificatore**)		
			Tonnellate-chilometri (**Pianificatore**)		

Tabella 3 Classificazione dei criteri fondamentali nei processi di progettazione e costruzione (secondo la versione di bozza del 2020)

3.6. Verifica

Questo capitolo è dedicato alle diverse tipologie di documentazione/verifica che devono essere presentate al fine di rispettare i criteri/specifiche di base. Per le specifiche elencate nella Tabella 2, la rispettiva verifica è documentata nella tabella seguente. Le categorie di criteri possono contenere diverse specifiche o requisiti che devono essere soddisfatti (Tabella 4).

Tabella 4 Criteri fondamentali con specifiche secondo temi generali, compresa la verifica (secondo la bozza della versione 2020)

Categoria criteri	Specifiche	Verifica
Economia		
Calcolo dell'efficienza economica (nuovi edifici)	Integrazione dei costi del ciclo di vita (energia, manutenzione, manutenzione) per l'intero edificio o per singoli componenti di edifici rilevanti dal punto di vista energetico o componenti di servizi per l'edilizia.	Calcolo secondo il metodo del valore attuale netto, il metodo della rendita o il metodo del periodo di recupero. I principi di base e le spiegazioni del calcolo dell'efficienza economica sono disponibili in ÖNORM M 7140, VDI 2067 o ISO 15686-5. Vari strumenti sono disponibili gratuitamente (ad esempio econ-calc) per il calcolo.
Efficienza energetica		
Efficienza energetica dell'involucro dell'edificio e del sistema di ventilazione	Requisiti per la domanda di riscaldamento di riferimento di edifici per uffici e edifici non per uffici, per nuove costruzioni e ristrutturazioni.	Queste specifiche possono essere verificate nel corso del certificato energetico obbligatorio in Austria secondo la linea guida 6 dell'OIB, la linea guida OIB "Prestazioni energetiche degli edifici" e gli standard applicabili. Inoltre, sono consentite anche verifiche equivalenti.
	Requisiti per la domanda di raffreddamento indotta dall'esterno per nuovi edifici e ristrutturazioni.	
	Fabbisogno di energia primaria richiesta di nuovi edifici e ristrutturazione, differenziato per diversi tipi di utilizzo.	
	Requisiti per emissioni specifiche di biossido di carbonio per nuove costruzioni e ristrutturazioni.	
	Strutture didattiche: almeno l'80% della superficie deve essere ventilata. A tal fine devono essere utilizzati sistemi di ventilazione con recupero di calore; l'efficienza media di alimentazione del calore del sistema di ventilazione dovrebbe essere di almeno il 70%.	Certificato di prova o prova di calcolo per l'efficienza di alimentazione del calore dei sistemi di ventilazione utilizzati o prova equivalente.
Nozioni di base per la gestione degli edifici rilevanti dal punto di sviluppo dal punto di sviluppo	Implementazione di un monitoraggio del consumo energetico specifico dell'utente, per il quale devono essere installate apparecchiature di misurazione per registrare il consumo	Verifica sotto forma di HVAC e schema elettrico con rappresentazione dell'apparecchiatura di misurazione o descrizione della tecnologia di misurazione dell'edificio. Sono consentite prove equivalenti.

	(energetico). Devono essere installate attrezzature di misura aggiuntive per edifici con una superficie lorda di 1.000 m2 o più.	
	Requisiti di tenuta dell'aria per nuovi edifici e ristrutturazioni.	Verifica mediante prova di tenuta dell'aria secondo ÖNORM EN ISO 9972 o verifica equivalente.
Funzionamento dell'edificio dopo il completamento della costruzione	Se non c'è un gestore dell'edificio, si consiglia di mettere in funzione l'edificio per circa 2 anni.	Raccomandazione e non un requisito obbligatorio.
	Per gli uffici federali si fa riferimento al contratto di prestazione energetica del governo federale (Bundescontracting). Si tratta di contratti tra uffici federali e aziende specializzate con l'obiettivo di risparmiare una quantità garantita di energia all'anno per un periodo di 10 anni.	
Efficienza delle risorse		
Posizione dell'edificio	L'edificio dovrebbe essere costruito - o i nuovi edifici dovrebbero essere utilizzati – dal settore pubblico solo se almeno 2 infrastrutture di 11 categorie sono disponibili entro una distanza massima di 1.000 m o vengono create durante la fase di costruzione.	Mappa del sito dell'edificio con posizione e designazione delle infrastrutture esistenti entro 1.000 metri, comprese spiegazioni testuali.
Concetto per la decostruzione dell'edificio	Nella pianificazione dell'edificio, è necessario elaborare un concetto di decostruttibilità. Qui, è da prendere in considerazione l'eventuale rimozione e l'eventuale ri-utilizzo e ulteriore utilizzo di materiali e componenti da costruzione.	Concetto - altrimenti nessun requisito specifico per la progettazione concettuale.
Materiali da costruzione rispettosi dell'ambiente	Occorre garantire l'utilizzo di materiali da costruzione relativamente rispettosi dell'ambiente (valori limite per l'indice OI3 (ecoindice 3)) che possono essere riciclati (valori limite per l'indicatore di smaltimento EI10).	Calcolo dell'eco-indice 3 tramite programmi di fisica degli edifici O prova equivalente.
	Per l'indicatore di smaltimento EI10 devono essere rispettati i valori limite per il limite di bilanciamento BGI o BG3.	In caso di lavori di ristrutturazione, il criterio è considerato soddisfatto se la parte ristrutturata della copertura dell'edificio copre oltre il 50% della superficie lorda condizionata (GFA) e l'edificio esistente è più vecchio di 20 anni.
Impianto di riscaldamento	Nessun impianto di riscaldamento dell'olio può essere pianificato e installato come sistema di riscaldamento.	Calcolo dell'indicatore di smaltimento EI10 tramite programmi di fisica degli edifici o prove equivalenti.
Dispositivi per il risparmio idrico	Tutti i punti di consumo nei locali sanitari e nelle cucine devono essere dotati di tecnologia di risparmio idrico.	Documentazione tecnica per l'impianto di riscaldamento previsto OPPURE sanitari certificati con il marchio di qualità ecologica austriaco o prove equivalenti.

Basso contenuto di inquinanti		
Gestione dei prodotti e delle sostanze chimiche	La gestione del prodotto e della chimica include come componenti obbligatori: a) esame dei criteri nel bando di gara o nell'aggiudicazione dell'appalto, b) collaudo e approvazione dei materiali da costruzione destinati ad essere utilizzati prima della loro utilizzazione nel cantiere e e) controllo del cantiere. Le specifiche sono disponibili per 19 gruppi di materiali da costruzione e sono elencate in una tabella su "Requisiti per materiali da costruzione a basso inquinamento nel piano d'azione naBe.	Occorre garantire che i materiali utilizzati per la costruzione di interni siano a basso inquinamento; ciò deve essere verificato mediante schede di dati di sicurezza (SDS), fogli del produttore (MDS) o rapporti di prova (PG). A seconda del gruppo di sostanze, viene definito quale tipo di verifica (SDS, SDS o PG) è applicabile. Importante: i prodotti con il marchio di qualità ecologica austriaco (Ecolabel), il marchio Blue Angel o il marchio Natureplus soddisfano comunque questi criteri.
Gestione dei cantieri	Gli appaltatori devono garantire che i rifiuti del cantiere (plastica, legno, metallo, cartone, ecc.) siano ridotti al minimo sul cantiere e separati in base al tipo e che i rifiuti pericolosi siano protetti	L'offerente o appaltatore deve descrivere nell'offerta le misure relative ai rifiuti dei cantieri deve e presentare un'autodichiarazione.
	Il committente deve assicurarsi che le macchine da costruzione utilizzate siano conformi ai limiti di emissione della fase III B della direttiva 97/68/CE.	L'autodichiarazione del contraente o dell'appaltatore è considerata una prova.
Criteri di aggiudicazione facoltativi		
Sistema di gestione ambientale	Ulteriori punti possono essere assegnati se gli appaltatori hanno implementato un sistema di gestione ambientale certificato in conformità con ISO 14001:2015 o EMAS all'inizio della costruzione.	L'offerente o appaltatore deve presentare una dichiarazione ambientale valida in conformità con EMAS o un certificato valido in conformità con la norma ISO 14001. Sono ammesse anche prove equivalenti.
Materiali da costruzione riciclati	Ulteriori punti possono essere assegnati per l'utilizzo di materiali da costruzione riciclati adatti che soddisfino i requisiti del Decreto riciclo dei materiali da costruzione, come l'aggregato di pietra riciclata nella produzione di calcestruzzo. In questo caso, il piano d'azione naBe elenca le possibili proposte di assegnazione di punti.	Un'autodichiarazione dell'offerente o dell'appaltatore è considerata una prova.
Impianto mobile in cantiere	Punti aggiuntivi per la produzione di aggregati di pietra riciclata da un impianto mobile direttamente in cantiere presso il cantiere.	L'autodichiarazione dell'offerente o dell'appaltatore è considerata una prova.
Tonnellate-chilometro	Ulteriori punti possono essere assegnati secondo il principio "tonnellate-chilometri" (= tonnellaggio di materiale da costruzione minerale consegnato moltiplicato per la distanza in km dal sito di produzione del materiale da costruzione al cantiere). Una procedura di calcolo è presentata nel piano d'azione naBe.	La prova è la designazione del sito di produzione del materiale da costruzione con una presentazione del calcolo e l'autodichiarazione dell'offerente. Sono ammesse anche prove equivalenti.

4. Nozioni di base sul diritto degli appalti pubblici per l'aggiudicazione sostenibile degli appalti

Il quadro giuridico per gli appalti in Austria è la legge federale sugli appalti (Bundesvergabege-setz). Le versioni attualmente valide sono il Federal Procurement Act 2018 (BVerG 2018) e il Federal Procurement Act on Concessions (BVerG Konz 2018). Il BVerg 2018 disciplina le pro-cedure per l'appalto di servizi (procedure di aggiudicazione) nel settore pubblico e nel settore dei settori, ad eccezione dei premi di concessione - questi sono soggetti al Bundesvergabege-setz Konzionen 2018.

Di conseguenza, il BVerG 2018 costituisce anche la base per gli appalti sostenibili e, in attuazione della Direttiva sugli Appalti Pubblici 2014/24/UE, contiene orientamenti chiari su come i processi di appalto pubblico possano essere resi più sostenibili.

L'integrazione degli aspetti ambientali è specificata nella Legge sugli Appalti Pubblici al § 20 par. 5 BVergG 2018, in cui la considerazione obbligatoria degli aspetti ecologici ("giustizia ambientale delle prestazioni") è menzionata come principio essenziale. (BVerG 2018):

> *"Nella procedura di aggiudicazione occorre prendere in considerazione la compatibilità ambientale del servizio. Ciò può essere fatto in particolare tenendo conto degli aspetti ecologici (come l'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali, la prevenzione dei rifiuti e delle emissioni, la protezione del suolo) [...] nella descrizione del servizio, nella definizione delle specifiche tecniche, definendo criteri di aggiudicazione concreti o definendo le condizioni nel contratto di servizio."* (BVerG 2018, S. 30)

Questo principio consente di considerare gli aspetti ecologici nelle diverse fasi dell'appalto. Ad esempio, gli aspetti ecologici possono essere inclusi nel capitolato d'oneri, definendo specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione concreti o condizioni specifiche nel contratto di servizio.

Inoltre, devono essere soddisfatti requisiti specifici per gli appalti di vari tipi (ad esempio, l'acquisto di veicoli stradali o i requisiti di efficienza energetica per i contratti di fornitura e di servizi nell'intervallo di soglia superiore). Di seguito sono riassunte le informazioni più importanti sul diritto degli appalti pubblici per l'attuazione degli appalti pubblici verdi e vengono definite le condizioni più rilevanti.

4.1. Principi sulla procedura di aggiudicazione

Nel BVerG 2018, i principi del diritto dell'Unione Europea vengono stabiliti e applicati alle soglie superiori e inferiori (per informazioni sulla soglia cfr. 4.2):

- Rispetto delle libertà fondamentali dell'Unione europea;
- Parità di trattamento e trasparenza di tutti i candidati e offerenti;
- Divieto di discriminazione;
- Proporzionalità (aggiudicazione di appalti a prezzi ragionevoli);
- Principio della concorrenza libera e leale;
- Considerazione della giustizia ambientale delle prestazioni.

Questi principi devono essere considerati in tutti i contratti coperti dal BVerG 2018.

4.2. Soglie

I contratti ai sensi della legge federale sugli appalti sono classificati come soglie superiori o inferiori (OSB o USB) a seconda del valore del contratto. Di conseguenza, l'amministrazione aggiudicatrice deve calcolare il valore stimato dell'appalto in importi netti (esclusa l'imposta sul valore aggiunto) ai sensi della sezione § 12 BVerG 2018 prima di iniziare ad aggiudicarsi l'appalto. A seconda del suo valore, il contratto è classificato nell'area di soglia superiore o inferiore, il che a sua volta ha determinate conseguenze. Ad esempio, i contratti di costruzione e i contratti di concessione superiori a 5'350'000 euro devono essere dichiarati a livello dell'UE. Nel settore della sottososoglia, ad esempio, alcune procedure di aggiudicazione sono consentite o richieste a seconda dell'amministrazione aggiudicatrice, del tipo di appalto e del valore dell'appalto (Tabella 5).

I valori soglia e il calcolo del valore del contratto stimato sono specificati nella sezione 12 BVerG 2018. Di conseguenza, i seguenti valori sono differenziati nell'area classica del BVerG 2018:

Tabella 5 Soglie ai sensi del § 12 BVerG 2018

Procedura in:	Soglie secondo §12 BVerG 2018
Soglia superiore (OSB)	
Contratto di costruzione	5.350.000 €
Contratto di fornitura/assistenza	214.000 €
Soglia inferiore (USB)	
Assegnazione diretta	100.000€

4.3. Assegnazione generale o assegnazione di lotto

I servizi all'interno di un contratto o progetto possono essere aggiudicati insieme o separatamente (assegnazione generale o di lotto). L'assegnazione separata in lotti può essere effettuata in termini di ubicazione o di tempo, in base alla quantità e al tipo di servizio o in riferimento a servizi di diversi mestieri o specializzazioni. Decisivi per l'assegnazione generale o a lotto sono gli aspetti economici o tecnici, come la necessità di un'esecuzione uniforme e di una garanzia trasparente. È importante notare che non è consentito aggirare il BVerG 2018 separando i servizi o dividendo il servizio totale in gara.

4.4. Tipi di procedure

La legge sugli appalti pubblici riconosce diversi tipi di procedure. Le procedure standard ai sensi del § 31 BVerG 2018 sono:

- **Procedura aperta,** in cui un numero illimitato di società è pubblicamente invitato a presentare offerte;
- **Procedura ristretta con pubblicazione preventiva**, in cui un numero illimitato di imprese è pubblicamente invitato a presentare richieste di partecipazione e successivamente i candidati idonei selezionati sono invitati a presentare offerte.

La legge differenzia ulteriori tipi di procedura, che possono essere scelti solo a determinate condizioni e sono elencati al § 31 BVerG 2018. Un'importante procedura di aggiudicazione nell'USB èl'assegnazione diretta. Qui, dopo aver ottenuto varie offerte o informazioni sui prezzi non vincolanti, un servizio viene acquistato senza formalità da un appaltatore adatto selezionato in cambio del pagamento.

4.5. Gara

Secondo la definizione di cui al § 2 BVerG 2018, l'offerta è "la dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice indirizzata a un numero specifico o meno di appaltatori in cui definisce quale servizio desidera ricevere e a quali condizioni". L'amministrazione aggiudicatrice deve redigere la gara d'appalto in modo che gli offerenti possano comprendere il servizio per il quale alla fine verrà concluso un appalto. Il BVerG specifica quale contenuto deve essere comunicato agli offerenti nel capitolato d'appalto. Ciò include informazioni su come la procedura di aggiudicazione sarà condotta nell'OSB o nell'USB (§91 (1) BVergG 2018) e se verrà applicato il principio di offerta più basso (prezzo più basso) o il principio della migliore offerta (offerta tecnicamente ed economicamente più favorevole) (§91 (2) BVergG 2018). Il principio della migliore offerta è obbligatorio in determinate circostanze - questo classifica anche i contratti di costruzione con un valore contrattuale stimato di almeno 1 milione di euro. Inoltre, al fine di determinare il miglior rapporto qualità-prezzo, è necessario indicare il modello di costo applicabile o i criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione (§91 (7) BVergG 2018). Il servizio da fornire deve essere descritto in modo chiaro e inequivocabile e deve includere specifiche tecniche e, se necessario, disposizioni relative al trasferimento dei diritti (§91 (8) BVergG 2018).

Tuttavia, i documenti di gara differiscono a seconda dei tipi di procedura e possono anche con-tenere criteri di selezione o di valutazione.

4.6. Descrizione del servizio: funzionale vs costruttiva

Secondo § 102 BVerG 2018, la descrizione del servizio deve essere strutturata in modo funzionale o costruttivo. In generale, il cliente è libero di scegliere il tipo di descrizione del servizio, ma questa decisione non è insignificante in termini di questioni di protezione ambientale.

4.6.1. Descrizione funzionale del servizio

Nella descrizione funzionale del servizio, il servizio deve essere descritto come un'attività specificando i requisiti di servizio. Questo tipo di descrizione è utile se il cliente è a conoscenza del prodotto obiettivo o finale del contratto, ma non ha un'idea specifica su come realizzare il progetto nel miglior modo possibile. Tuttavia, nella descrizione funzionale del servizio, le specifiche tecniche devono essere descritte in modo sufficientemente preciso e neutrale, in modo che lo scopo e i requisiti per i servizi siano chiaramente riconoscibili dagli offerenti (§ 104 (2) BVerG 2018). Se necessario, devono essere aggiunti piani, disegni, modelli o campioni.

La descrizione funzionale del servizio è spesso il modo più efficace per raggiungere elevati standard ambientali. Specificando una norma minima in materia di protezione ambientale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, gli offerenti hanno la libertà di migliorare la norma minima richiesta (Stadlober 2017). Ciò rende possibili offerte innovative da parte dell'offerente e può, ad esempio, portare a una concorrenza entusiasmante, soprattutto nella procedura di aggiudicazione aperta (Stadlober 2017). Tuttavia, ciò richiede conoscenze specialistiche e personale specializzato adeguato da parte della giuria di valutazione al fine di classificare le offerte in termini di protezione ambientale.

4.6.2. Descrizione costruttiva del servizio

Nella descrizione costruttiva i servizi sono elencati in una specifica di servizi (in breve: LV) che descrive chiaramente il servizio, e le singole componenti di servizio sono spesso divise in singole posizioni. La descrizione funzionale del servizio è utile se il cliente ha un'idea chiara dell'obiettivo del servizio, nonché dei materiali, dei servizi, ecc. necessari per raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente,

l'amministrazione aggiudicatrice può, ad esempio, esigere criteri ambientali per i materiali da costruzione nelle specifiche che devono essere soddisfatte dagli offerenti. Tuttavia, l'offerente è spesso fortemente limitato dalle posizioni di servizio.

4.7. Migliore offerta vs offerta più bassa e principio del costo del ciclo di vita

Il diritto degli appalti pubblici distingue due modelli di aggiudicazione. Da un lato, l'aggiudicazione può essere effettuata mediante la pura concorrenza sui prezzi o il principio dell'offerta più economica (offerta più bassa) o mediante l'offerta tecnicamente ed economicamente più favorevole (principio della migliore offerta). Secondo §91 BVergG 2018, il principio dell'offerta più bassa è consentito se lo standard qualitativo di un servizio è definito nella descrizione del servizio in modo economico, tecnico e giuridico così chiaro e inequivocabile che il livello tecnico e qualitativo pianificato delle offerte presentate è garantito. In caso contrario, il principio dell'offerta migliore deve essere applicato sotto forma della migliore offerta tecnica ed economica, sotto forma di modello di costo o sulla base di criteri di aggiudicazione annunciati in precedenza. Per servizi specifici, l'appalto deve essere aggiudicato all'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, compresi i contratti di costruzione con un valore contrattuale stimato di almeno 1 milione di euro o descrizioni dei servizi in gara basate sulla descrizione funzionale (vedi Descrizione del servizio: funzionale vs costruttiva).

4.7.1. Principio dell'offerta più bassa

La base per determinare l'offerta economicamente più bassa sono i costi di produzione e acquisizione del servizio, ma anche i costi operativi e altre categorie di costi possono essere inclusi nella valutazione. In generale, il principio dell'offerta più bassa è considerato meno efficace dal punto di vista ecologico, ma c'è almeno la possibilità di introdurre un certo standard ecologico integrando gli aspetti ecologici nella descrizione del servizio (Stadlober 2017).

4.7.2. Principio della migliore offerta

Il principio della migliore offerta viene invece utilizzato per a aggiudicazione dell'appalto sull'offerta tecnica ed economica più favorevole. Due modelli possono essere utilizzati per determinare l'offerta tecnicamente ed economicamente più favorevole: il miglior rapporto qualità-prezzo basato su un modello di costo o sulla base di criteri di aggiudicazione annunciati.

<u>Il miglior rapporto qualità-prezzo attraverso il life cycle costing</u>

Per quanto riguarda il modello di costo per determinare il miglior rapporto prezzo-prestazioni nel principio dell'offerta migliore, Bverg specifica in §92 Bvergg 2018 il calcolo sulla base del costo del ciclo di vita. In sintesi, il costo del ciclo di vita comprende "*la somma di tutte le spese sostenute per un elemento contrattuale, dalla sua produzione fino al suo funzionamento fino alla fine della sua vita utile*" (Stadlober 2017, S. 67).

Secondo il BVerG è possibile calcolare i costi del ciclo di vita in base ai costi che sorgono solo per l'amministrazione aggiudicatrice o altri utenti (ad esempio costi di acquisizione, costi di utilizzo, costi di manutenzione o costi per il riciclaggio e lo smaltimento a fine vita). La seconda possibilità è l'integrazione aggiuntiva degli effetti esterni nel costo del ciclo di vita, vale a dire i costi derivanti dall'inquinamento ambientale, a condizione che tali costi derivanti da effetti esterni possano essere chiaramente rappresentati in termini di valore monetario. Questi costi non sono quindi pagati direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice, ma

piuttosto dalla società. Oltre alla riduzione dei costi del ciclo di vita, sono consentiti anche altri approcci costo-efficacia, ma questi non sono specificati in modo più dettagliato né nella Direttiva 2014/24/UE né nel BVerG 2018.

La riduzione dei costi del ciclo di vita per il calcolo del miglior prezzo può spesso richiedere molto tempo nella pratica, anche se ora è disponibile un'ampia gamma di software per il calcolo. Soprattutto quando si includono effetti esterni nella costing del ciclo di vita, le conoscenze degli esperti sono necessarie per non causare effetti negativi di rimbalzo, che spesso non sono sufficientemente disponibili nelle unità di approvvigionamento più piccole (ad esempio i comuni).

Miglior rapporto qualità-prezzo attraverso criteri di aggiudicazione

In questo approccio, l'offerta economicamente e tecnicamente più favorevole è determinata in base a criteri di aggiudicazione che devono essere comunicati in modo chiaro e comprensibile al gruppo di offerenti (§91 (7) BVergG 2018). Tuttavia, la decisione deve includere almeno un criterio di costo. È possibile una combinazione di un approccio costo-efficacia, vale a dire la combinazione di criteri di aggiudicazione e di costi del ciclo di vita anziché costi di produzione puri.

4.8. Criteri di ammissibilità, criteri di aggiudicazione, criteri di selezione e criteri di valutazione

Termini come i criteri di ammissibilità, i criteri di selezione o i criteri di aggiudicazione possono essere facilmente fuorvianti e utilizzati nel contesto sbagliato. Di conseguenza, saranno brevemente discussi di seguito e verrà spiegata la loro idoneità all'attuazione degli aspetti ecologici.

L'articolo 91, paragrafo 6, del BVerG 2018 consente di prendere in considerazione criteri di qualità e criteri ecologici - oltre ai criteri di aggiudicazione - in altre fasi della procedura di aggiudicazione: di conseguenza, questi possono essere inclusi anche nel bando di gara, nella definizione delle specifiche tecniche, nei criteri di ammissibilità e in altri termini e condizioni dell'appalto.

Criteri di ammissibilità

I criteri di idoneità sono determinati dall'amministrazione aggiudicatrice e comprendono criteri che costituiscono un requisito minimo in termini di competenza, affidabilità e capacità degli offerenti e sono quindi legati alla società. Questi non devono essere discriminatori e devono essere collegati all'oggetto del contratto. L'offerente deve pertanto fornire prove in merito ai requisiti minimi. Questi sono spesso indicati come "criteri di knock-out", in quanto questi requisiti devono essere pienamente soddisfatti. Sebbene questi non siano noti per aver fortemente spinto lo standard ecologico, vi è ancora la possibilità di tenere conto della protezione ambientale.

Ad esempio, nel caso di contratti di costruzione, le informazioni sulle attività di gestione ambientale che il contraente applicherà durante l'esecuzione del contratto possono essere richieste come prova delle prestazioni tecniche (allegato XI, paragrafo 2, riga 5).

Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono, secondo § 2, linea 22, BVerG 2018: "*criteri non discriminatori relativi all'oggetto dell'appalto, che vengono utilizzati per determinare l'offerta tecnicamente ed economicamente più favorevole per l'amministrazione aggiudicatrice".*

Sono legati al contratto e non correlati alla società (come criteri di selezione).

Nella scelta dei criteri di aggiudicazione, è importante che i criteri non concedano una libertà di scelta illimitata all'amministrazione aggiudicatrice e garantiscano quindi una concorrenza effettiva. Inoltre, la verifica e il tipo di ponderazione dei criteri di aggiudicazione sono essenziali per poter calcolare un grado riproducibile di adempimento del rispettivo criterio. Nella migliore procedura di offerta, il prezzo più basso può essere utilizzato come criterio di aggiudicazione. In generale, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere quali criteri saranno utilizzati in un appalto e come saranno ponderati, purché siano rispettati i seguenti principi (Stadlober 2017) :

I. Un criterio di aggiudicazione deve riguardare specificamente l'appalto, vale a dire deve esserci un nesso tra l'oggetto dell'appalto e il criterio di aggiudicazione;

II. Il criterio di aggiudicazione non deve dare all'amministrazione aggiudicatrice la libertà illimitata di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto;

III. Il criterio deve essere esplicitamente menzionato nel bando di gara e la ponderazione deve essere definita (Cfr. articolo 29, paragrafo 1 della Direttiva 2014/24/UE, in cui si afferma che tutti i criteri di aggiudicazione devono essere specificati nei documenti contrattuali);

IV. I criteri di aggiudicazione devono rispettare i principi fondamentali del Diritto europeo, in particolare il divieto di discriminazione.

È importante separare chiaramente l'idoneità e i criteri di aggiudicazione. Di conseguenza, i criteri di idoneità non possono essere utilizzati come criteri di aggiudicazione. Solo in circostanze particolari i criteri di idoneità possono essere utilizzati anche come criteri di aggiudicazione, ad esempio per quanto riguarda le qualifiche speciali dei dipendenti (cfr. corte di giustizia 24.1.2008, C-532, Lianakis, paragrafo 30f.).

Criteri di selezione

I criteri di selezione sono consentiti solo nella procedura in due fasi (cfr. 4.1 "Procedura ristretta con pubblicazione preliminare"), nel partenariato per l'innovazione e nei concorsi ristretti o nel dialogo competitivo. I criteri di selezione sono criteri aziendali, non discriminatori e oggettivi associati al contratto, in base ai quali viene valutata la qualità dei candidati (§ 2. Z 22, BVerG 2018). Non sono considerati criteri di knock-out, ma possono essere soddisfatti "meglio" o "peggio". L'obiettivo è quello di ridurre il numero di offerenti attraverso criteri di selezione nella prima fase della procedura in due fasi (Stadlober 2017).

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione possono essere utilizzati solo nel tipo di procedura "a concorso", che non appartiene alle classiche procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 31 del BVerG 2018, ma alle tipologie di concorso elencate al § 32 del BVerG 2018. Hanno fondamentalmente lo stesso scopo dei criteri di aggiudicazione, tuttavia il concorso non comporta necessariamente l'aggiudicazione di un appalto, ma si tratta piuttosto procedure di aggiudicazione in concorsi di idea che *"servono a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o una pianificazione, in particolare nei settori dell'assetto territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e delle costruzioni, della pubblicità o dell'elaborazione dei dati"* (articolo 32 (2) BVerG 2018).

Di conseguenza, la selezione in un concorso non si basa su criteri di aggiudicazione, ma su criteri di valutazione.

4.9. Uso dei marchi di qualità nella procedura di aggiudicazione

Con l'attuazione della Direttiva 2014/24/UE è stato ridefinito l'uso di marchi di qualità nel diritto degli appalti pubblici. La Direttiva 2014/24/UE definisce l'uso di marchi di qualità come segue:

> *"Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono acquistare opere, forniture o servizi con caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo specifiche, possono richiedere etichette di qualità specifiche come prova che i lavori, i servizi o le forniture di costruzione soddisfino le caratteristiche richieste. Questi possono essere utilizzati nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di prestazione [...]."*

Questo regolamento è stato implementato nel § 108 BVerG 2018 in modo tale che l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere un'etichetta specifica come prova nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni per l'esecuzione dell'appalto. L'uso di etichette di qualità è legato a cinque requisiti chiave (§ 108 (1) 1-4 BVerG 2018):

I. I requisiti dell'etichetta si riferiscono esclusivamente a criteri legati all'oggetto del contratto e idonei a descrivere le caratteristiche del servizio;

II. I requisiti dell'etichetta si basano su criteri oggettivamente rivedibili e non discriminatori;

III. Il marchio è stato istituito attraverso una procedura aperta e trasparente alla quale hanno potuto partecipare tutte le parti interessate, quali le autorità pubbliche, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

IV. L'etichetta è accessibile a tutte le parti interessate;

V. I requisiti dell'etichetta sono definiti da un ente terzo sul quale l'imprenditore che richiede l'etichetta non può esercitare alcuna influenza decisiva.

Da un lato, i clienti possono solo richiedere l'adempimento dei singoli requisiti di un'etichetta di qualità. Come cliente, deve essere garantito che vengano richiesti solo requisiti da etichette di qualità correlati all'oggetto del contratto. Cioè, se un marchio di qualità contiene criteri che non sono direttamente correlati all'oggetto del contratto e quindi soddisfano solo le condizioni II-V, il cliente non deve richiedere l'etichetta di qualità in generale come requisito, ma solo le specifiche tecniche/ambientali/sociali individuali con riferimento al rispettivo marchio di qualità. Inoltre, se viene richiesto un marchio di qualità specifico, devono essere accettate anche etichette di qualità equivalenti all'etichetta richiesta.

5. Bibliografia

BMK (2020): Monitoringreport betreffend Klima- und Energieziele – Berichtsjahr 2019. Hg. v. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Wien. Online verfügbar unter https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00153/index.shtml#tab-Uebersicht, zuletzt geprüft am 24.03.2021.

BMLFUW (2010): Österreichischer Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung - Teil I. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Wien. Online verfügbar unter https://www.nabe.gv.at/nabe-aktionsplan/, zuletzt geprüft am 30.03.2021.

BMNT (2019): Langfriststrategie 2050 - Österreich. Hg. v. Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Wien. Online verfügbar unter https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:37a641d0-6762-4c23-8e1b-e799e1557acd/Langfristige_Klimastrategie_2050.pdf.

BVerG 2018: Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2018 - BVerG 2018), BGBl. I Nr. 65/2018.

EEA (2020): Trends and projections in Europe. Tracking progress towards Europe's climate and energy targets. Hg. v. European Energy Agency. Luxenburg. Online verfügbar unter https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2020, zuletzt aktualisiert am 2020, zuletzt geprüft am 24.03.2021.

MRV 67/32 (2010): Vortrag an den Ministerrat vom 14. Juli 2010 zum Gegenstand: Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung, MRV 67/32/2010.

Stadlober, P. (2017): Umweltschutz durch Vergaberecht. Karl-Franzens-Universität Graz, Graz. Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft.